SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 73**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65/L

LEGGE 4 marzo 1997, n. 71.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

97G0097

LEGGE 25 marzo 1997, n. 72.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 12.

All'articolo 4, comma 1, le parole: «del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli articoli 1, 2 e 3».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1.* Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33».

Nel titolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2072):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 31 gennaio 1997.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 3 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 febbraio 1997.

Esaminato dalla 4ª commissione il 26 febbraio 1997.

Esaminato in aula il 4 marzo 1997 e approvato il 5 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3363):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni XI, I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 marzo 1997.

Esaminato dalla IV commissione l'11, 12 e 13 marzo 1997.

Esaminato in aula e approvato il 18 marzo 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

97G0104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73.

Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante: «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.»;

Ritenuto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono essere emanate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati;

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, ai sensi dell'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.

Art. 2.

1. I dati di cui all'articolo 1 sono raccolti presso:

a) le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari interessati;

b) gli uffici del registro, la Direzione centrale del demanio del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio, ovvero, ove questi ultimi non siano istituiti, le sezioni staccate del demanio;

c) le prefetture;

d) le questure;

e) i comuni.

2. I dati affluiscono al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per via telematica o su supporto informatico, oppure, quando non è possibile in alcun modo ricorrere a tali mezzi, su supporto cartaceo. La raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati nell'ambito di strutture e con mezzi già in dotazione alle amministrazioni interessate e, comunque, senza oneri aggiuntivi oltre quelli previsti dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 109.

3. La Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario provvede al trattamento dei dati nell'ambito di un apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati, nel quale sono registrati, in particolare:

a) i dati relativi ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati;

b) i dati di cui all'articolo 3, comma 3;

c) le altre informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 4 e 5.

4. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7, i dati sono elaborati in modo da distinguere gli atti e i provvedimenti adottati in ciascun semestre dell'anno solare.

5. Allo scopo di evitare la sovrapposizione delle medesime informazioni riguardanti uno stesso bene, il codice alfanumerico inizialmente apposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è riprodotto nella documentazione relativa alla comunicazione e al versamento rispettivamente previsti dagli articoli 2 *nonies*, comma 1, e 2-*undecies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, nonché in ogni altra comunicazione comunque effettuata ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

1. Contestualmente alle informative previste dall'articolo 10-*bis*, commi 3 e 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, il procuratore della Repubblica o il questore danno comunicazione al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario delle proposte relative al sequestro di beni ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Ciascun bene, titolo o somma è contrassegnato con un codice

alfanumerico che è riportato a margine delle proposte, nonché in ogni altra comunicazione inerente allo stato del procedimento per il sequestro o per la confisca. Le caratteristiche del codice sono predeterminate dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, sulla base del coordinamento previsto dall'articolo 6, comma 2.

2. Analoga comunicazione è effettuata a cura delle cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione, contestualmente all'adozione:

a) dei provvedimenti che dispongono o revocano il sequestro di beni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dei provvedimenti con i quali è disposta la confisca di beni o cauzioni, ovvero l'esecuzione su beni costituiti in garanzia;

c) delle decisioni adottate in sede d'impugnazione avverso i provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo contengono gli elementi necessari a distinguere il denaro, i titoli e i beni mobili, mobili registrati, immobili ed aziendali, la loro consistenza ed ubicazione e, ove possibile, il valore stimato.

Art. 4.

1. Entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze comunica al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati attinenti alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e alle finalità perseguite in base a ciascun provvedimento ai sensi dell'articolo 2-*undecies* della medesima legge n. 575. Il direttore centrale segnala, altresì, gli ulteriori provvedimenti significativi attinenti all'utilizzazione dei medesimi beni.

2. Il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati relativi ai provvedimenti che dispongono la cessione gratuita, la distruzione del bene o l'annullamento del credito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109.

3. Gli uffici del registro comunicano al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, l'ammontare delle somme di denaro di cui all'articolo 2-*undecies*, commi 1 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109. La comunicazione è effettuata non oltre cinque giorni dal relativo versamento.

Art. 5.

1. Il prefetto acquisisce dai comuni, che sono tenuti a fornirli, i dati relativi all'utilizzazione dei beni immobili trasferiti al patrimonio del comune ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109. I dati sono comunicati con cadenza mensile al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per il tramite del Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.

2. Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, richiede ogni bimestre al Ministero dell'interno la trasmissione dei dati concernenti:

a) l'ammontare del fondo di cui all'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109;

b) i singoli contributi erogati ai sensi del medesimo articolo 2-*duodecies*, le relative finalità e i destinatari.

Art. 6.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, le Amministrazioni dello Stato interessate alle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento hanno accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.

2. Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento, anche attraverso consultazioni periodiche tra le amministrazioni indicate nel comma 1.

Art. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ciascun anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione semestrale al Parlamento prevista dall'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni relative al primo semestre solare oggetto di monitoraggio sono trasmesse entro il 31 ottobre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109:

«Art. 2-*duodecies*. — 1. In deroga all'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2-*undecies* affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

a) risanamento di quartieri urbani degradati;

b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

a) i comuni ove sono siti gli immobili;

b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-*decies*».

— L'art. 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109, è così formulato: «3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2-*duodecies*, comma 4, della legge n. 575/1965, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 4 della legge n. 109/1996 è così formulato:

«Art. 4. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 2-*nonies*, comma 1, della legge n. 575/1965 è così formulato:

«Art. 2-*nonies*. — 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno».

— Si trascrive il testo dell'art. 2-*undecies* della legge n. 575/1965:

«Art. 2-*undecies*. — 1. L'amministratore di cui all'art. 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio

del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera *b)*.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-*decies*.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3, sono versati all'ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 10-*bis*, commi 3 e 4 della legge n. 575/1965:

«I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 2-*decies*, commi 1, della legge n. 575/1965: 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-*sexies*».

— Per il testo dell'art. 2-*undecies* della legge n. 575/1965, si vede nelle note all'art. 2.

Nota agli articoli 5 e 7:

— Per il testo degli articoli 2-*undecies* e 2-*duodecies* della legge n. 575/1965, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 2 e in nota alle premesse.

97G0109

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 74.

Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1983 (nota n. 1712 del 24 febbraio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Archivio informatico dei quesiti

1. È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l'archivio informatico dei quesiti per le prove di preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio.

2. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti, pertinenti alle materie delle prove scritte del concorso, non inferiore a 5.000.

3. Non possono essere inseriti nell'archivio quesiti fondati su interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali.

Art. 2.

Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti

1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola «QUESITO» il testo di un'unica domanda con quattro risposte numerate da 1 a 4, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di uno o più principi normativi che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte ovvero come caso pratico, secondo i normotipi di cui all'allegato *A*.

3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia. Ad ogni quesito sono attribuiti codici di identificazione al fine di consentire il raggruppamento per materia e di evitare l'assegnazione al medesimo candidato di più domande, anche se non identiche, relative alla medesima problematica giuridica. I codici non sono resi palesi ai candidati durante la prova di preselezione.

Art. 3.

Punteggi per le risposte

1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza «Domanda facile» (numero 1) - «Domanda di media difficoltà» (numero 2) - «Domanda difficile» (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 8. Alla «risposta giusta», «alla mancata risposta», «alla risposta errata» corrisponde un punteggio positivo o, rispettivamente, negativo, differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo l'allegato *B*.

2. L'attribuzione del grado di difficoltà delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione.

Art. 4.

Modalità delle prove di preselezione

1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.

2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.

3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione e non sia in grado di dargli suggerimenti.

4. Ciascun candidato deve rispondere a 35 quesiti vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso.

5. La durata massima della prova è di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.

6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti, aventi complessivamente lo stesso grado di difficoltà, distribuiti per materia.

7. È ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5.

Art. 5.

Svolgimento delle prove di preselezione

1. I candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della prova.

2. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale.

3. Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del relativo questionario.

4. I quesiti da proporre ai candidati sono selezionati tra quelli pubblicati a norma dell'articolo 8, comma 3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

1. Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato per la formazione della graduatoria.

2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria per l'ammissione alle prove scritte del concorso è formata dal sistema automatizzato. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

3. Al termine di ogni sessione, il candidato che ne faccia richiesta può prendere visione (è consegnata copia) del promemoria delle risposte date. Il promemoria contiene i numeri di riferimento dei quesiti, a fianco dei quali è riportato il numero della risposta data (da 1 a 4).

Art. 7.

Sistema tecnico

1. Il sistema utilizza un elaboratore cui sono collegati i terminali per l'espletamento della prova.

2. Nell'elaboratore sono inseriti il programma, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà e quant'altro occorra per il corretto funzionamento della preselezione.

3. Il programma contiene le seguenti funzioni:

a) la miscelazione delle domande con relative risposte, da assegnare a ciascun candidato rispettando le condizioni di parità;

b) il sistema automatico di assegnazione delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;

c) i driver di stampa.

4. Nell'elaboratore è anche inserito il software idoneo a realizzare la distribuzione in rete del programma per l'assegnazione dei questionari nonché la stampa del promemoria delle risposte di ciascun candidato.

Art. 8.

Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti

1. La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.

2. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficente il voto della maggioranza dei presenti.

3. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il bando di concorso.

4. Sono sottoposti all'esame della commissione per l'eventuale revisione i quesiti per i quali, ad avviso di uno o più dei suoi componenti, si ravvisi l'opportunita di chiarimenti modificazioni, anche a seguito di modifiche legislative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 180

ALLEGATO *A*

PRESELEZIONE INFORMATICA PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO.

NORMOTIPO

Quesito: I legittimatari possono, vivente il donante, rinunziare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni lesive della porzione di legittima?

Risposte:

[1] Si, ma solo con dichiarazione espressa fatta per iscritto.

[2] Si, ma solo prestando il loro assenso alle donazioni con atto ricevuto dal cancelliere della pretura del luogo di residenza del donante:

[3] No, salvo che la rinunzia risulti dallo stesso contratto di donazione.

[4] No.

Quesito: La Alfa società per azioni, il cui statuto prevede espressamente la possibilità per l'organo amministrativo di conferire procure a terzi per singoli atti e che è amministrata dall'amministratore unico Tizio, deve partecipare all'atto costitutivo della società per azioni Beta, ma Tizio è impossibilitato ad intervenire. In tal caso:

Risposte:

[1] Tizio può essere sostituito da uno qualunque dei soci senza necessità di alcuna procura.

[2] Tizio può conferire ad un terzo procura speciale per scrittura privata autenticata.

[3] Tizio può conferire ad un terzo procura speciale per atto pubblico.

[4] La Alfa società per azioni non potrà partecipare all'atto costitutivo della Beta società per azioni.

Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti:

Risposte:

[1] È stabilito dal giudice.

[2] Si intende rimesso alla volontà del debitore.

[3] Si intende rimesso alla volontà del creditore.

[4] È stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita.

ALLEGATO B

TABELLA DEI PUNTEGGI

Risposte	Domande facili	Domande medie	Domande difficili
Giusta	+ 1	+ 1,3	+ 1,5
Mancata	− 0,5	− 0,3	0
Errata	− 2	− 1,7	− 1,5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 328/1995 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile) prevede che: «Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento per l'attuazione degli articoli *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* della legge 16 febbraio 1913, n 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinenti all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 8:

— L'art. *5-quater* della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è così formulato:

«Art. *5-quater.* — *1.* Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti».

97G0110

DECRETO 12 novembre 1996.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 21 luglio 1993;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *A)* e lettera *C)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986, in quanto non è possibile realizzare in Avellino la sezione di semilibertà ed in Aversa il magazzino vestiario;

Considerata la necessità dell'Amministrazione penitenziaria di realizzare un magazzino vestiario ed un autoparco per il ricovero degli automezzi destinati al servizio traduzioni, nella regione Campania ed una sezione femminile all'interno della casa circondariale di Vibo Valentia e strada di accesso all'istituto;

Vista la disponibilità di fondi a seguito degli stralci effettuati;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 17 settembre 1996, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *A)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986 è così modificato:

Parte prima:

1) Torino «Le Vallette» padiglione giovani adulti .... 150 posti

Parte seconda:

1) Messina semilibertà .... 80 posti

2) Vibo Valentia sezione femminile e strada di accesso all'istituto.

Il programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *C)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1996, è così modificato:

1) Roma Rebibbia c.c. - deposito casermaggio agenti e detenuti;

2) Crotone c.c. - caserma agenti;

3) Rimini c.c. - caserma agenti;

4) Udine c.c. - caserma agenti e poligono;

5) Napoli Secondigliano - magazzino vestiario e autoparco.

Ogni modifica al presente programma sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito il comitato paritetico di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
AYALA

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 75

97A2400

DECRETO 17 marzo 1997.

Determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo nazionale e nell'elenco speciale dei geologi per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Esaminata la deliberazione in data 17 e 18 settembre 1996 con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi ha determinato per l'anno 1997 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento;

Considerato che la misura, rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 1996, deve, pertanto, ritenersi congrua;

Visto l'art. 9, lettera *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Decreta:

È approvata la deliberazione adottata nella seduta del 17 e 18 settembre 1996 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1997, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO

DELIBERA N. 70/96 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI ASSUNTA NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 17 E 18 SETTEMBRE 1996.

Il C.N. con delibera n. 70/96 decide di mantenere invariate le quote annuali di sua spettanza per l'iscrizione all'Ordine dei geologi, rispettivamente:

L. 140.000 per gli iscritti all'albo con anzianità superiore a due anni;

L. 65.000 per gli iscritti all'albo fino a due anni di anzianità;

L. 60.000 per gli iscritti all'elenco speciale.

Roma, 14 gennaio 1997

Il Presidente: DE PAOLA

97A2401

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1997, n. 75.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità» per quanto attiene alla istituzione di un nuovo reparto nel laboratorio di alimenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al quale l'articolazione e interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n 519;

Visto, inoltre, l'articolo 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 754 del 1994, che include il citato articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, tra le disposizioni che disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanità;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta del comitato scientifico del predetto Istituto, espressa nella seduta del 19 aprile 1996, relativamente alla costituzione di un nuovo reparto nel laboratorio di alimenti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso nella seduta del 15 marzo 1996;

Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 188 del 24 settembre 1996 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa la proposta in argomento;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la camunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate con nota prot. 4843/S.P. 20 in data 7 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente:

«2. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

a) alimenti conservati, additivi e contaminanti;

b) alimenti lipidici;

c) chimica dei cereali;

d) dietetica;

e) igiene delle tecnologie alimentari;

f) microbiologia degli alimenti;

g) procedure e metodi di conferma per il controllo dei prodotti alimentari.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti: «Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti».

— Il D.M. 21 novembre 1987, n. 528, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987.

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993.

— Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1995.

— Si riporta il comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754: «L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0111

DECRETO 27 febbraio 1997, n. 76.

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 583.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Considerato che con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati individuati i Dipartimenti ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità: *a)* «Diparti-

mento della programmazione», *b)* «Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale», *c)* «Dipartimento della prevenzione», *d)* «Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria» ed *e)* «Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza»;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993, n. 583, «Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità»;

Ritenuto di dover sostituire il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1997, n. 33/97;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 100/200/00/1570 del 25 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione

1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni.

2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario regionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.

3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.

5. Ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni possono essere invitati, sentito il Ministro, esperti esterni, di volta in volta, secondo le rispettive, specifiche competenze.

6. I componenti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.

7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

Adunanze

1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese.

2. Il Ministro della sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze.

3. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro della sanità o del presidente del Consiglio superiore.

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo per le adunanze dell'assemblea generale e di almeno la metà più uno dei componenti la sezione per le adunanze delle sezioni.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

6. Le astensioni si cumulano con i voti contrari.

7. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia di competenza di due o più sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.

Art. 3.

Sezioni

1. Il Consiglio superiore di sanità si articola nelle seguenti cinque sezioni con ripartizioni per materia di seguito stabilite:

a) Sezione I:

Programmazione sanitaria. Piano sanitario nazionale. Livelli di assistenza. Fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Impiego delle risorse ed analisi economico-funzionale della spesa. Interventi finalizzati alla ricerca sanitaria. Sistema informativo sanitario. Servizio statistico sanitario. Interventi igienico sanitari con finanziamenti CEE. Affari generali connessi.

b) Sezione II:

Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia. Determinazione dei requisiti minimi e classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Funzioni statali connesse alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e altri presidi ospedalieri pubblici e privati. Professioni sanitarie e formazione del personale sanitario. Sangue ed emoderivati. Trapianti di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Affari generali connessi.

c) Sezione III:

Igiene e sicurezza del lavoro. Malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria. Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento. Profilassi delle malattie infettive e diffusive. Prevenzione delle tossicodipendenze. Acque minerali. Affari generali connessi.

d) Sezione IV:

Misure di profilassi nutrizionale. Alimenti e bevande. Prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Preparati fitosanitari. Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive. Zoonosi. Farmaci veterinari. Alimenti per gli animali. Igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale. Istituti zooprofilattici sperimentali. Affari generali connessi.

e) Sezione V:

Farmaci ad uso umano, compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi. Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva. Affari generali connessi.

2. Le sezioni hanno potere deliberante per gli argomenti che rientrano nella loro competenza.

3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole sezioni è disposta con decreto del Ministro tenuto conto della proposta formulata dall'assemblea generale nella prima riunione, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.

4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il segretario generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui al comma 3 dell'articolo integrano la sezione trasmettendo per iscritto l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

Art. 4.

Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni

1. L'assemblea in adunanza generale elegge a maggioranza assoluta, all'inizio di ciascun triennio, il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni.

2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.

Art. 5.

Comitato di presidenza

1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di sezione e dal segretario generale del Consiglio, per un più efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio superiore di sanità stesso.

2. Il comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti ad iniziativa del presidente, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria generale e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attività delle sezioni e nell'istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale.

3. Il comitato assiste, altresì, il presidente nella valutazione analitica delle attività delle sezioni, ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di comune interesse, e per un loro più pronto raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 6.

È abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità, in data 21 dicembre 1993, n. 583.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle quote qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, delle legge 23 ottobre 1992, n. 421» è il seguente: «3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca il «Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Il D.P.R. 1° agosto 1996, n. 518, reca: «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità».

— Il D.M. 21 dicembre 1993, n. 583, reca: «Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità» (in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994).

97G0112

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale Stramilano, manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Stramilano» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla corsa agonistica internazionale «Stramilano» - manifestazione 1997, con inizio il 5 febbraio 1997, si concluderà il 12 aprile 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo permio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Stramilano» - manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 7 aprile 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettata fino e non oltre le ore 17 del giorno 12 aprile 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 9 aprile 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 12 aprile 1997 alle ore 17. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 aprile 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con i primi tre atleti classificatisi nella gara agonistica internazionale «Stramilano»; detto verbale farà fede della regolarità delle operazioni di estrazione.

L'abbinamento sarà effettuato inserendo in un'urna i tre biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi dei primi tre atleti classificatisi nella corsa agonistica internazionale «Stramilano»; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione di ciascun atleta risultante dalla graduatoria fornita dalla giuria.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex aequo* di più atleti per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra gli atleti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex aequo* di più atleti per uno degli altri posti della classifica il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale degli atleti giudicati *ex aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti agli atleti eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compiato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 17

97A2407

DECRETO 19 febbraio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola, manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran premio di Agnano» e del «Gran premio di F.1 S. Marino-Imola» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al «Gran premio di Agnano» ed al «Gran premio di F.1 S. Marino-Imola» manifestazione 1997, con inizio il 20 febbraio 1997, si concluderà il 4 maggio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 36 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo permio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran premio di Agnano» e del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» manifestazione 1997 cessera in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 28 aprile 1997.

Dopo tale data potrà essere consentitio l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettata fino e non oltre le ore 17 del giorno 4 maggio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 30 aprile 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 4 maggio 1997 alle ore 17. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 maggio 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque cavalli classificatisi nel «Gran premio lotteria di Agnano» e con le prime cinque vetture classificatisi nel «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola»; detto verbale farà fede della regolarità delle operazioni di estrazione.

L'abbinamento sarà effettuato inserendo in un'urna i dieci biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi dei primi cinque cavalli classificatisi nel Gran premio lotteria di Agnano ed i nominativi delle prime cinque vetture classificatesi nel «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola»; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione di ciascun cavallo e di ciascuna vettura risultante dalle graduatorie fornite dalle giurie, iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincente il «Gran premio di Agnano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura classificatasi al primo posto del «Gran premio di S. Marino»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Gran premio di Agnano» ed il «Gran premio di S. Marino» seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex aequo* di più cavalli nella classifica del «Gran premio di Agnano» per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex aequo* di più cavalli e di più vetture per uno dei posti delle separate classifiche di Agnano e di Imola, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei cavalli e delle vetture giudicati *ex aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli ed alle vetture in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 15

97A2405

DECRETO 25 febbraio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Monza, manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della «Lotteria nazionale di Monza» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla corsa automobilistica di F.3 «Gran premio di Monza» - manifestazione 1997, con inizio il 15 aprile 1997, si concluderà il 29 giugno 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Monza» - manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 24 giugno 1997.

Dopo tale data potrà essere consentitio l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 29 giugno 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempe-

stivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 26 giugno 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 29 giugno 1997 alle ore 17. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 giugno 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque piloti classificatisi nel «Gran premio lotteria di Monza; detto verbale farà fede della regolarità delle operazioni di estrazione.

L'abbinamento sarà effettuato inserendo in un'urna i cinque biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi dei primi cinque piloti classificatisi nel «Gran premio lotteria di Monza»; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione di ciascun pilota risultante dalla graduatoria fornita dalla giuria.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex aequo* di più piloti per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra i piloti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex aequo* di più piloti per uno dei posti della classifica il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei piloti giudicati *ex aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai piloti in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti agli atleti eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16

97A2406

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del tesoro «zero coupon», (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, covertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664. recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 e 24 gennaio, 10 e 20 febbraio e 6 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ 18») con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4 ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 25 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, in base all'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 8 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto tra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-18, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presen-

tato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 marzo 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di presione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2403

DECRETO 21 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del tesoro «zero coupon», (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'ossevanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4 ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 marzo 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 marzo 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 marzo 1997, entro le ore 13 del giorno 25 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 marzo 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse il collocamento della quarta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 marzo 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatorio nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24) ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplentare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sara effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 marzo 1997; la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2404

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Baccano e dell'alveo del lago di Stracciacappa siti nel comune di Campagnano di Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 29 ottobre 1960 con il quale, ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei laghi di Bracciano e Martignano, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano;

Visto il piano territoriale paesistico n. 4 della regione Lazio;

Vista la nota n. 6461 del 21 maggio 1993 con la quale l'assessorato tutela ambientale della regione Lazio inviava al Soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la località «Valle del Baccano» sita nel comune di Campagnano in provincia di Roma, richiedendo al medesimo funzionario la convocazione della commissione provinciale per le bellezze naturali di Roma;

Vista la nota n. 27516 del 9 dicembre 1994 con la quale la medesima soprintendenza ha inoltrato una proposta di vincolo per una più ampia porzione di territorio sita nel comune di Campagnano di Roma includente la Valle del Baccano e l'alveo del lago di Straccia-

cappa e così perimetrata: a partire dal confine tra i comuni di Roma e di Campagnano di Roma, in località Torre di Stracciacappa, già perimetro del vincolo paesaggistico emesso con decreto ministeriale 23 ottobre 1960 relativo ai laghi di Bracciano e di Martignano, si segue, per circa 100 metri, la strada comunale doganale di Polline fino ad incontrare la strada comunale del Casalino, la si percorre, in direzione est, fino ad incrociare la strada statale n. 2-*bis* Cassia Veientana, si prosegue in direzione est per la via comunale dei Mandriali sino all'incrocio tra questa, la via del Salvatore e la strada provinciale del Baccano, che si percorre, svoltando a destra, sino al bivio con la vecchia Cassia in località Osteria dell'Ellera; si prosegue ancora lungo il vecchio tracciato della Cassia sino ad intersercare il nuovo tracciato della Cassia-*bis* e proseguire in direzione Roma fino al confine comunale tra Roma e Campagnano di Roma, seguendo tale confine si arriva al già citato perimetro del vincolo paesaggistico costituito dalla quota altimetrica 300, si segue detto perimetro, in direzione nord, fino alla località Torre Scacciacappa, ricongiungendosi con il punto iniziale;

Vista la documentazione fotografica successivamente inviata dalla medesima Soprintendenza con nota n. 9277 del 24 aprile 1995;

Considerato che l'area predetta rientra in quell'ambito di tutela che, nelle norme del P.T.P. n. 4, viene definito «Area vasta di interesse paesistico» ed è costituita da un più ampio inviluppo degli ambiti di rilevante interesse naturalistico, dei beni storici-archeologici e delle unità elementari di paesaggio ed in essa il cratere valcanico ed il suo alveo, denominato «Valle del Baccano», oggi intensamente coltivato a seguito del prosciugamento tramite l'apertura del Fosso Maestro che ha inizio nella zona occidentale della piana ad una quota di circa 210 metri s.l.m. per confluire nel fosso della Mola dei Monti, facente parte del bacino del torrente Valchetta, affluente di destra del Tevere, la cui confluenza si trova poco a valle di Castel Giubileo, e che ne garantisce il drenaggio, risultano essere proprio quell'unità elementare di paesaggio il cui ambito «limitato e non più scomponibile ha un rilevante interesse in quanto rappresentativo di tipologie del paesaggio»;

Rilevato peraltro che il sito della «Valle del Baccano», insieme all'alveo del lago di Stracciacappa, ben conservato e già parzialmente vincolato, oltre ad essere parte integrante di un più vasto sistema paesistico, va riconosciuto e tutelato nelle sue peculiari valenze paesaggistiche, rappresentate dal quadro visuale del cratere, con le pendici coperte da boschi e la pianura irrigua, ancora caratterizzata dalla presenza di tipologie rurali ed agricole da presenze architettoniche quali sul fondovalle, lungo il tracciato della vecchia Cassia, al km 31,200 l'antica stazione di Posta di Baccano, in parte manomessa, e da importanti siti archeologici;

Considerato inoltre che il versante collinare orientale dell'alveo del Baccano alla destra della strada statale n. 2 Cassia venendo da Roma è assoggettato alle nuove espansioni del comune di Campagnano che necessitano, raccomanda il P.T.P. n. 4, di un particolare controlla sulla qualità degli interventi, sinora mancante;

Rilevata pertanto l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad un provvedimento di tutela che garantisca la salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali sopra riconosciute e d'altra parte dia compiutezza al precedente vincolo imposto con decreto ministeriale 23 ottobre 1960, costituendo un ambito paesistico, geomorfologicamente unitario costituito dal lago di Martignano, dall'alveo del lago di Stracciacappa e dalla Valle del Baccano;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza del Lazio;

Decreta:

L'area denominata «Valle del Baccano» e l'alveo del lago di Stracciacappa sita nel comune di Campagnano di Roma così come sopra perimetrati sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 14 gennaio 1997

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 47

97A2409

DECRETO 14 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Monte Maro-Valle Prata, in frazione Piediluco nel comune di Terni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1957 con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico la zona comprendente l'abitato di Cesi e terreni circostanti, la zona circostante il lago di Piediluco e la zona comprendente l'abitato di Collescipoli e terreni circostanti, site nell'ambito del comune di Terni;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona ad est ed a sud-ovest del lago di Piediluco sita nell'ambito del comune di Terni;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria con nota n. 20574/21650 del 9 dicembre 1994 e successivi n. 5178/BNT32/7 del 14 marzo 1995 ha formulato una proposta di vincolo per la località «Monte Maro-Valle Prata» in comune di Terni, così delimitata: a nord e ad est con il limite dei precedenti vincoli imposti con i sopracitati decreti ministeriali, a sud con il confine regionale, ad ovest con la strada provinciale di «Limiti», fino al punto di adiacenza al fiume Velino e da quel punto, secondo il corso dei fiume stesso fino all'intersezione con la linea ferroviaria Terni-Rieti ed individuata catastalmente da tutte le particelle dei fogli 192, 193 e 205 ad eccezione di quelle già vincolate;

Considerato che la località Monte Maro-Valle Prata, così come sopra individuata si configura quale quadro di notevole interesse pubblico, visibilmente godibile da più strade di accesso e dagli abitati circostanti.

Rilevato che la località di «Monte Maro» con tutto il crinale boschivo dai 616 metri per altre tre cime di 585, 552, 585 metri, che sono le più vicine al lago di Piediluco, fino alla località «Il Porto» già sottoposta a tutela *ex lege* 1497/1939, con le sue propaggini comprende ad est una cavea naturale a destinazione agricola e pastorale denominata «Valle Prata» che nell'insieme costituisce parte contigua ed integrante del bacino visivo del lago in particolare dal paese stesso di Piediluco e dal suo Castello e da tutti i suoi affacci e belvederi, nonché dall'adiacente celebre località di Eco, di cui è cornice;

Considerato che tale insieme ricco di bosco ceduo nelle sue cime e pendici fino alla «Prata» di uso agricolo, aspetti entrambi ben delimitati e compatti, è caratterizzato da una conformazione a cavea di particolarissimo valore estetico e naturale che si inserisce verso sud tra il monte Caperno ed il monte Restano, già vincolati e presente allo stato attuale una permanenza possibile di attività silvo-pastorali tradizionali ed un abbandono ed un regresso delle attività agricole con conseguente già citata compattazione ed uniformità dei valori naturalistici e ambientali;

Rilevata che l'area finora descritta integra e completa l'insieme già tutelato con il citato decreto ministeriale 26 gennaio 1957;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre tale area ad un idoneo provvedimento di tutela che ne preservi le pregevoli caratteristiche, al fine di costituire un *unicum* paesaggistico con le zone già vincolate;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 si è pronunciato favorevolmente sulla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria;

Decreta:

La località «Monte Maro-Valle Prata» sita nel comune di Terni, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica;

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge

6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 14 gennaio 1997

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 50

97A2410

DECRETO 21 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area denominata Selva di Chiaiano nel comune di Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1958 con il quale è stato dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei Camaldoli e adiacenze sita nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1967 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, tra l'altro, la zona del Vallone al Ponte dei Calciaioli nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1967 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona del versante interno del cratere di Agnano e la zona degli orlii craterici degli Astroni e dei Pisani nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1985 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'area nel comune di Napoli delimitata dalla via Guantai ad Orsolone ed il perimetro dell'area già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreti ministeriali 20 maggio 1965 e 25 gennaio 1958;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota n. 25361 del 27 agosto 1933 segnalava alla regione Campania la necessità di emanare un provvedimento di tutela *ex lege* n. 1497/1939 per la zona denominata Selva di Chiaiano, evidenziando le notevoli valenze ambientali;

Considerato che la regione Campania con nota n. 4631 del 18 novembre 1993 invitava l'amministrazione provinciale di Napoli, competente ai sensi della legge regionale n. 10/82 ad attivare le procedure per l'emanazione del richiesto provvedimento di tutela;

Considerato che con nota n. 6245 del 22 febbraio 1994 la predetta soprintendenza comunicava che a tale data non risultava ancora avviata da parte della predetta amministrazione provinciale la procedura per l'imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/39 sull'area denominata «Selva di Chiaiano», precisando che era in atto una controversia fra la stessa amministrazione e l'ente regionale in ordine alle effettive competenze in materia di vincoli ambientali e che pertanto sarebbe stata avviata l'autonoma procedura ex art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997;

Considerato che la stessa soprintendenza con nota n. 19405 del 7 giugno 1995 ha inoltrato la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona sita nel comune di Napoli, denominata «Selva di Chiaiano» e così delimitata: via comunale Margherita, piazza Margherita, via Tiglio, strada comunale Pendino, via delle Cave, strada provinciale Santa Maria a Cubito, via Cupa del Cane, limite territorio comunale, strada comunale Casa Putana, via Camillo Guerra, limite zona già vincolata con decreto ministeriale 22 giugno 1967, via Guantai ad Orsolone, via Nuova Palmentiello, via Due Portoni, via Palmentiello;

Rilevato che tale area, nonostante le indiscriminate urbanizzazioni che pure hanno gravemente compromesso porzioni rilevanti del territorio, presenta ancora una forte connotazione morfologica e territoriale del tutto analoga a quella della collina dei Camaldoli, caratterizzata a tratti da rapide pendici tufacee e da scoscesi canaloni, ricchi di vegetazione tipica dell'area mediterranea umida, boschi di castagno, cerro, larice, quercia, con dolci colline separate da ripidi e scoscesi pendii con aree fortemente coltivate dalla tipica conformazione strutturale fatta di ampi terrazzamenti, ampie distese di verde con cascinali e masserie felicemente inserite nella massa orografica dei valloni, ricca di fauna tipica, con specie di uccelli di particolare interesse;

Rilevato che lo scenario che si gode dai numerosi belvedere accessibili al pubblico costituisce un quadro naturale di particolare bellezza con possibilità di ammirare dai luoghi più elevati un panorama che si stende alle montagne del Matese e del Casertano, comprendendo tutti i paesi di terra di lavoro e dell'entroterra campano;

Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come tale area sia interessata da sbancamenti per lo sfruttamento del sottosuolo con la conseguente creazione di enormi cave per l'estrazione del tufo e conseguente deturpazione del paesaggio;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area ad un idoneo provvedimento di tutela che garantisca un'effettiva ed efficace salvaguardia delle valenze riconosciute;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia;

Decreta:

La zona sita nel comune di Napoli denominata «Selva di Chiaiano», così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 gennaio 1997

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 51

97A2408

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Leverano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, fatta propria dalla regione Puglia;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Leverano» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termimi e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Leverano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Leverano» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Leverano» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Leverano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Leverano» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Negro amaro non inferiore al 50%;

Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Leverano» Negro amaro o Negramaro rosso e «Leverano» Negro Amaro o Negramaro rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca nera, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di oringine controllata «Leverano» bianco, «Leverano» bianco passito e «Leverano» vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenitenti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca non inferiore al 50%;

Bombino bianco fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Leverano» Malvasia Bianca è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri vitigni con uve a bacca bianca, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso può essere prodotto anche nella tipologia Novello.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Leverano» non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferite e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito del «Leverano» Negramaro rosato non deve essere superiore al 60%; la resa massima dell'uva in vino finito del «Leverano» bianco passito non deve essere superiore al 50%.

Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite del 75% non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma possono essere assunte in carico come vini ad indicazione geografica tipica «Salento» e/o «Puglia» nell'osservanza dei rispettivi disciplinari di produzione.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» qualificato «Vendemmia tardiva» decorre dal 1° ottobre.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Leverano» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Leverano» bianco 10%;
«Leverano» rosso 10,5%;
«Leverano» rosato 10,5%;
«Leverano» rosso riserva 12%;
«Leverano» bianco passito 12%;
«Leverano» bianco vendemmia tardiva 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Leverano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Leverano» Rosso Riserva:
colore: dal rosso rubino al granato, tendente ad assumere con l'invecchiamento riflessi aranciati;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Leverano» Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 %;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Leverano» Negramaro rosso:
colore : rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, etereo, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Leverano» Negramaro rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore leggermente vinoso, fruttato se giovane;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Leverano» Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue, talvolta con lievi riflessi arancione;
odore: leggermente vinoso, con profumo di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Leverano» Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Leverano» Bianco:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Leverano» Novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Leverano» Bianco Vendemmia Tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 12% svolti e un minimo da svolgere di 3% in alcol potenziale;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Leverano» Bianco Passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
gradazione minima svolta: 12%;
zuccheri riduttori residui: minimo 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso può portare in etichetta la menzione «riserva» dopo un periodo di invecchiamento di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia di vetro.

Le uve del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso possono essere impiegate anche per la produzione della tipologia Novello, purché la vinificazione delle stesse sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Leverano» bianco passito può essere ottenuto attraverso appassimento su pianta, su graticci o con disidratazione parziale mediante aria ventilata.

Art. 8.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Leverano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone, località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Leverano» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Leverano deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Leverano» rosso riserva, «Leverano» novello, «Leverano» rosato Negramaro, «Leverano» bianco passito e «Leverano» vendemmia tardiva devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali tradizionali e con una capacità non superiore a litri 1,5.

L'abbigliamento delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti di materiali tradizionali quali ceramica o terracotta, smaltata internamente, deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con l'esclusione in ogni caso del tappo a corona e del tappo a vite.

Per i recipienti di capacità di 0,350 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

97A2402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Serena» a r.l., in Monteleone di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Serena» a r.l., con sede nel comune di Monteleone di Puglia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 1° giugno 1986, repertorio n. 137220; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8215; B.U.S.C. posizione n. 3472/220521, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2396

DECRETO 24 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Marianna» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Marianna» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 11 marzo 1985, repertorio n. 135234; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7193; B.U.S.C. posizione n. 3132/210968, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2397

DECRETO 24 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto XIII» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto XIII» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 7 luglio 1980, repertorio n. 10573; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4772; B.U.S.C. posizione n. 2330/178850, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2398

DECRETO 24 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fantasia» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Fantasia» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 30 novembre 1986, repertorio n. 137816; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8581; B.U.S.C. posizione n. 3555/223710, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2399

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cristoforo Colombo» a r.l., in Mattinata.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Cristoforo Colombo» a r.l., con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Vittorio Finizio in data 1° maggio 1975, repertorio n. 97523; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3375; B.U.S.C. posizione n. 1588/141096, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile; senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2391

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arpia» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Arpia» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Renato di Biase in data 29 giugno 1979, repertorio n. 1733; tribunale di Lucera, registro imprese n. 891; B.U.S.C. posizione n. 2109/169657, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2392

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera Duemila» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera Duemila» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 15 novembre 1988, repertorio n. 15069; tribunale di Foggia, registro imprese n. 9928; B.U.S.C. posizione n. 3861/237755, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2393

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alba» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «L'Alba» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 8 ottobre 1975, repertorio n. 18711; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3461; B.U.S.C. posizione n. 1642/143055, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2394

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tetto XIII/B» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tetto XIII/B» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 1° settembre 1980, repertorio n. 2736; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4824; B.U.S.C. posizione n. 2326/178719, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 febbraio 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2395

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 21/90. Costruzione impianto di potabilizzazione condotta Casamassima. Importo finanziato lire 145.000 milioni. Ente attuatore Ente autonomo acquedotto pugliese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 21/90, stipulata in data 24 settembre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese regolante il finanziamento dell'impianto di potabilizzazione della condotta Casamassima-Canosa;

Vista la nota dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese del 31 maggio 1996 con la quale si invia la documentazione relativa all'approvazione di una perizia di variante ai lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione della condotta Casamassima e conseguente proroga dei termini di convenzione;

Vista la relazione del nucleo ispettivo del 4 maggio 1995, prot. n. 9/1717, e del 30 aprile 1996, prot. n. 9/1463, con la quale viene precisato che il progetto di variante rientra nelle previsioni dell'art. 7 della legge n. 104/95 e che la proroga della convenzione è strettamento legata al cronoprogramma dei lavori di variante;

Vista la relazione del nucleo di valutazione prot. n. 8/951 del 3 ottobre 1996 che esprile parere favorevole alla variante proposta in quanto riguarda «modifiche complementari e aggiuntive all'opera stessa indispensabili per migliorare la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime»;

Considerato che l'intervento di cui alla convenzione 21/90 è inserito nel quadro comunitario di sostegno 1989-1993 e che quindi, entro il 31 dicembre 1996 devono essere rendicontate le spese effettuate dall'Ente realizzatore dell'opera;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente A.P. il 28 ottobre 1994 e meglio specificata nella relazione tecnica del 31 maggio 1996, citata premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Attuale
3.1. Lavori (compresi espr.)	104.040	101.751	10.633
3.2. Imprevisti	8.578	10.867	1.985
3.3. Lievitazione prezzi	2.020	2.020	2.020
3.4. Spese generali	9.227	9.227	9.227
3.5. I.V.A.	21.135	21.135	21.135
Totale	145.000	145.000	145.000

3) di autorizzazione la proroga al 31 dicembre 1998 per la chiusura della convenzione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 79

97A2216

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Getrag S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, reiterato con decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, e con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse, derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale, a seguito della risoluzione del contratto di programma con la EM.I.S. S.r.l. e della conseguente revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse, si sono determinate economie che ammontano a 59,948 miliardi di lire;

Viste note prot. 4/3559/96 del 25 ottobre 1996 e n. 4/3831/96 del 18 novembre 1996 con le quali il competente Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo Comitato uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla Getrag S.p.a.;

Considerato che il piano di investimenti proposto dalla società risulta caratterizzato da un complesso articolato di iniziative nel settore della produzione industriale, della ricerca e della formazione del personale, la cui realizzazione presuppone un insediamento stabile atto a generare ricadute positive sul tessuto produttivo dell'area interessata e nel settore nazionale delle produzioni meccaniche;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 212,574 miliardi di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 152,626 miliardi, a valere sui mutui ex decreto-legge n. 344/1996, come ripartiti con la citata deliberazione dell'8 agosto 1996 e, quanto a lire 59,948 miliardi, a valere sulle disponibilità dalle summenzionate economie;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — con le modalità di cui al successivo punto 7 — con la Getrag S.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore della produzione di trasmissioni e cambi di autoveicoli, da realizzarsi a Modugno (Bari) — area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3 a) del trattato C.E. — e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 407,655 miliardi, così suddivisi:

	Miliardi di lire
Impianto industriale	380,000
Centro di ricerca	10,400
Progetti di ricerca	17,255
Totale	407,655

Le agevolazioni al connesso progetto inerente alla formazione, che compoorta investimenti per lire 53,357 miliardi, restano di competenza della regione Puglia, come previsto dal protocollo di intesa del 10 giugno 1996 stipulato tra la regione stessa e la società.

2. Le agevolazioni — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate in E.S.N. ne limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca di base, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca applicata, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 35%, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle quote di investimento relative al settore della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-2001, è determinato in lire 212,574 miliardi.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1999; gli investimenti relativi agli interventi di cui al centro di ricerca dovranno essere realizzati entro il 1998; gli investimenti inerrenti ai progetti di ricerca dovranno essere ultimati entro il 2001.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 800 addetti.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione econo-

mica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Getrag S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 88

97A2213

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, reiterato con decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, e con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse, derivanti dai mutui di cui al summenzionato decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale, a seguito dell'aggiornamento del contratto di programma con la Bull H.N. System Italia S,p,a, e della conseguente revoca parziale delle agevolazioni a suo tempo concesse, si sono determinate economie che ammontano a 30.583 milioni di lire;

Vista nota prot. 4/4061/96 del 3 dicembre 1996 con la quale il competente Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo Comintato uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla società consortile di piccole e medie imprese Unica S.c.p.a.;

Considerato che il piano di investimenti proposto dalla società risulta caratterizzato da un complesso articolato di iniziative nel settore calzaturiero, la cui realizzazione presuppone un adeguamento delle strutture imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti, che prevede l'adeguamento tecnologico dei processi produttivi e la creazione di una struttura permanente di promozione delle attività imprenditoriali e di certificazione dei prodotti;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 59.765,8 milioni di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 3.290 milioni, a valere sulle economie derivanti dal predetto aggiornamento del contratto di programma con la Bull H.N. System Italia S.p.a. e, quanto a lire 56.475,8 milioni, a valere sui mutui ex decreto-legge n. 344/1996, come ripartiti con la summenzionata deliberazione dell'8 agosto 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 — con la Unica S.c.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore calzaturiero, da realizzarsi in Carinaro (Caserta) zona ASI Aversa Nord — area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3 a) del trattato C.E. — e comportante un investimento complessivo ammesso di lire 87.457 milioni.

2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nel limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile, espresso in E.S.N., oltre al 15% espresso in E.S.L. per le piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-1998, è determinato in lire 56.765,8 milioni, oltre al lire 3.000 milioni per spese imputabili ad opere infrastrutturali.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1998.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 688 addetti, di cui 410 nuovi organici.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Unica S.c.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 89

97A2214

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Aggiornamento delle priorità per aree geografiche della cooperazione allo sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;

Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3, della legge n. 49/87 il quale, alla lettera *a*), demanda al CICS la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione italiana allo sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto altresì il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interminesteriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interminesteriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49;

Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992 con la quale, fra l'altro, sono state emendate alcune priorità per aree geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale;

Viste le proprie delibere del 24 giugno e 20 dicembre 1994 con le quali sono state ulteriormente aggiornate le priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo;

Viste le proprie delibere in data 23 giugno 1995 con cui sono stati approvati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo svilluppo nonché le linee di intervento per la promozione della imprenditoria locale nei PVS, prevedendo altresì l'utilizzo dei fondi di cui alla legge n. 49/87 per interventi di cooperazione in favore della Croazia, limitatamente a progetti di ricostruzione;

Ritenuto necessario aggiornare tali indirizzi programmatici per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dei nuovi orientamenti emersi in sede interna ed internazionale, nonché dell'esigenza di coordinamento con l'Unione Europea e con le altre organizzazioni internazionali;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1074/96;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 010686 del 7 novembre 1996;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

Ad ulteriore modifica degli articoli 2 e 4 della delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992, — fermo restando quanto stabilito con le proprie delibere del 23 giugno 1994, 20 dicembre 1994 e 23 giugno 1995 — fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati anche per consentire all'Italia di partecipare all'azione internazionale di aiuto in favore della Repubblica federale di Jugoslavia, con facoltà di scegliere la tipologia degli interventi nell'intera gamma di attività di cooperazione previste dalla legge n. 49/1987 e di includere altresì la Croazia tra i beneficiari, oltreché di interventi di ricostruzione, anche di finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 90

97A2215

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1863, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 1995, n. 266) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996.

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze biologiche, sostituendo l'art. 165 con i seguenti articoli;

Art. 165 — Accesso al corso di laurea.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 166 — Durata e articolazione dei corsi.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività didattica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati nelle aree matematica, fisica, chimica e biologia.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la com-

prensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 169, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto i consigli delle strutture didattiche potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 167 — Regolamento d'Ateneo.

La facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 169.

Art. 168 — Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 169;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, e precisa inoltre le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzati e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 169 — Articolazione del corso di laurea:

1) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere all'attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea;

2) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di cal-

colo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimina generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: undici annualità.

Lo studente deve acquisire le nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organismico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve inoltre apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenza di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa.

Delle ventidue unità didattiche previste per l'area biologica, undici vanno ripartite in modo da comprendere discipline di tutti i seguenti settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale. Le restanti undici unità didattiche saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle sopra indicate, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560 ore, di cui almeno tre annualità caratterizzanti l'indirizzo prelevate da almeno tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Il manifesto annuale indicherà gli indirizzi attivati tra i seguenti:

A) Indirizzo bioecologico:

annualità caratterizzanti scelte nei settori scientifico-disciplinari: A01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata;

B) Indirizzo molecolare:

annualità caratterizzanti scelte nei settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale;

C) Indirizzo fisiopatologico:

annualità caratterizzanti scelte nei settori scientifico-disciplinari: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata;

D) Indirizzo biotecnologico:

annualità caratterizzanti scelte nei settori scientifico-disciplinari: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata;

E) Indirizzo neurobiologico:

annualità caratterizzanti scelte nei settori scientifico-disciplinari: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, M10B Psicobiologia e Pricologia fisiologica.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà del manifesto annuale, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 marzo 1997

Il rettore

97A2382

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, che prevede le modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in chimica, di cui alla tabella XIX annessa al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652;

Atteso che il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle sedute del 9 novembre 1995, con verbale n. 26 e del 20 marzo 1996, con verbale n. 6, ha deliberato l'adeguamento al nuovo ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 21 maggio 1996, e del 30 luglio 1996, con le quali è stata approvata la modifica di statuto con l'adeguamento al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in chimica;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 luglio 1996, che ha approvato la modifica di statuto con l'adeguamento al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in chimica;

Atteso che il nuovo statuto dell'Università degli studi della Basilicata non contiene gli ordinamenti didattici ed il loro inserimento è rinviato al regolamento didattico di Ateneo e che il suddetto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopracitato regolamento le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Considerato che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto ...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità ...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Considerato che l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia ... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente ...»;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli e con il conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 18 *(Accesso al corso di laurea)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 *(Durata ed articolazione del corso)*. — 1. La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui ai successivi articoli 22 e 23.

2. Il consiglio di facoltà può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

3. L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche. seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attività

pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

4. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

5. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nei successivi articoli 22 e 23.

6. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento; il numero degli esami convenzionali è di non meno di 23, di cui 16 nel triennio e 7 nel biennio.

8. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

9. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

10. Durante il primo triennio del corso di laurea deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di facoltà.

11. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di facoltà, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 20 *(Regolamento di Ateneo)*. — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati negli articoli 22 e 23.

Art. 21 *(Manifesto degli studi)*. — 1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni di corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello dei contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui ai successivi articoli 22 e 23;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 22 *(Articolazione del corso di laurea - Triennio di base)*.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nei settori scientifico-disciplinari:

A01A - Logica matematica;
A01B - Algebra;
A01C - Geometria;
A02A - Analisi matematica;
A02B - Probabilità e statistica matematica;
A03X - Fisica matematica;
A04A - Analisi numerica.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica alle tecniche dei laboratori di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nel settore scientifico-disciplinare:

B01A - Fisica generale delle quali una di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare radiochimica; termodinamica chimica; le reazioni chimiche; acidi basi; fenomeni redox; gas, liquidi solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi e di alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di razione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici composti aromatici: sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

quattro nel settore scientifico-disciplinare - C01A Chimica analitica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare - C02X Chimica fisica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare - C03X Chimica generale ed inorganica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare - C05X Chimica organica.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio; uno nel settore scientifico-disciplinare - E05A Biochimica.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nelle facoltà presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere *A, B, C, D* o *E*.

Art. 23 *(Articolazione del corso di laurea: biennio di indirizzo)*. — È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. L'Università degli studi della Basilicata inserisce a statuto due indirizzi, tenuto conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere *A, B, C, D,* o *E*.

Il biennio del corso di laurea in chimica si articola nei seguenti due indirizzi, con i settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti caratterizzanti:

Indirizzo organico-biologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C02X - Chimica fisica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C05X - Chimica organica;

E05A - Biochimica.

Indirizzo inorganico-chimico-fisico.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C02X - Chimica fisica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici.

Art. 24 *(Elenco degli insegnamenti per settori scientifico-disciplinari)*.

A01A - Logica matematica:

Istituzioni di logica matematica

Logica matematica

Teoria degli insiemi

Teoria dei modelli

Teoria della ricorsività

A01B - Algebra:

Algebra

Algebra superiore

Algebra commutativa

Algebra computazionale

Algebra ed elementi di geometria

Algebra lineare

Istituzioni di algebra superiore

Istituzioni di matematiche

Matematica discreta

Matematica

Teoria algebrica dei numeri

Teoria dei gruppi

A01C - Geometria:

Geometria

Geometria algebrica

Geometria combinatoria

Geometria descrittiva

Geometria differenziale

Geometria e algebra

Geometria superiore

Istituzioni di geometria superiore

Istituzioni di matematiche

Matematica
Matematica discreta
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

A02A Analisi matematica:
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B Probabilità e statistica matematica:
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi statici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

A03X Fisica matematica:
Biomatematica
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

A04A Analisi numerica:
Analisi numerica
Biomatematica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica
Matematica applicata
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

B01A Fisica generale:
Acquisizione ed analisi di dati della fisica
Acustica
Elettromagnetismo
Sperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

C01A Chimica analitica:
Chemiometria
Chimica analitica
Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali

Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica

C02X Chimica fisica:
Chemiometria
Chimica computazionale
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Chimica fisica dei fluidi
Chimica fisica dei sistemi dispersi o delle interfasi
Chimica fisica dei materiali
Chimica fisica della catalisi
Chimica dello stato solido e delle superfici
Chimica fisica industriale
Chimica fisica organica
Chimica supramolecolare
Chimica teorica
Cinetica chimica e dinamica molecolare
Didattica della chimica
Elettrochimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica fisica
Spettroscopia molecolare
Storia della chimica
Strutturistica chimica
Termodinamica chimica

C03X Chimica generale ed inorganica:
Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici:
Biopolimeri
Chimica dei processi biotecnologici
Chimica e tecnologia degli intermedi
Chimica e tecnologia dei composti metallorganici
Chimica e tecnologia dei polimeri
Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici
Chimica e tecnologia degli elettroliti fusi
Chimica e tecnologia dei materiali
Chimica e tecnologia della catalisi
Chimica e tecnologia della cellulosa e delle fibre tessili
Chimica industriale
Chimica inorganica industriale
Chimica delle macromolecole
Chimica organica industriale
Laboratorio di chimica delle macromolecole
Laboratorio di chimica industriale
Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi
Polimeri per usi speciali
Tecnologie chimico-agrarie

C05X Chimica organica:
Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica

E05A Biochimica:
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata

Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale
Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 12 marzo 1997

Il rettore: BOARI

97A2230

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «S. PIO V» IN ROMA

DECRETO 24 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 201;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, recante l'approvazione del Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 con il quale è stato approvato lo statuto del libero Istituto universitario «S. Pio V», pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996;

Vista la delibera del comitato tecnico-organizzativo assunta in data 9 ottobre 1996, recante modifiche al predetto statuto;

Vista la nota del 10 ottobre 1996 con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;

Preso atto che è trascorso il termine perentorio di sessanta giorni previsti dal citato art. 6 della legge n. 168 del 1989 senza che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica abbia comunicato, alla data odierna, rilievi;

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal comitato tecnico-organizzativo in data 9 ottobre 1996 debbono ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, secondo comma, lettera *m)*, e 23, penultimo comma, del vigente statuto, per le modifiche dello statuto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

Decreta:

1. L'art. 8, comma secondo, lettera *a)* dello statuto del libero Istituto universitario «S. Pio V» è sostituito dal seguente:

«*a)* nomina il direttore, scegliendolo oltre che tra i professori di prima fascia del libero Istituto, anche tra personalità del mondo accademico che si siano comunque distinte per il buon funzionamento dello stesso libero Istituto».

2. L'art. 10, comma primo, del predetto statuto è sostituito dal seguente:

«Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario «S. Pio V» ovvero tra personalità, del mondo accademico che si siano comunque distinte per il buon funzionamento dello stesso libero Istituto. Dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile».

3. Dopo il primo comma dell'art. 21 del predetto statuto è aggiunto il seguente:

«Con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva del libero Istituto».

4. Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il presidente: CANTONI

97A2381

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.

Art. 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1° agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da militari.

Art. 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano altresì le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

Riferimenti normativi:

— Il R.D. n. 941/1926, concerne: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missioni all'estero».

— La legge n. 301/1982, concerne: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento».

— I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.L. n. 397/1994 (Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron) così recitano «2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato: a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace».

— Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra-richiamate:

L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, è così formulato:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

Il codice penale militare di pace è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione *degli articoli 1, 2 e 3,* pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*bis*.

1. *Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.*

2. *Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.*

4. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33.*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 346/1996 reca norme sulla partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

— Il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 468/1978 è il seguente:

«Art. 9 *(Fondo di riserva per le spese impreviste).* — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo».

— Il D.L. n. 33/1997, ancora non convertito in legge, reca norme sulla prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia; detto decreto è stato fatto confluire nel decreto-legge qui pubblicato, con modificazione apportata in sede di conversione in legge.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A2268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22239 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin Siderurgica, con sede in Torino e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 266 unità, su un organico complessivo di 295 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin Siderurgica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22240 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo 1° giugno 1994-21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ingg. Ettore e Guido di Veroli, con sede in Roma e unità di Roma, per i qali è stato stipulalo un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ingg. Ettore e Guido di Veroli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22241 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulalo un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22242 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulalo un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22243 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulalo un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 21,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22244 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 25 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulalo un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei

criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22245 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22246 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22247 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22248 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di Fiat auto - Beinasco (Torino), Fiat auto centrale energia - Rivalta (Torino), Fiat auto enti centrali, Torino, Fiat auto ingresso 33 - Mirafiori (Torino), Fiat auto Mirafiori ex Teksid (Torino), Palazzine 19-21 Mirafiori (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, ed in favore di 33 lavoratori part-time, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22249 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di Centro ricerche Fiat Orbassano (Torino) e Fiat auto stabilimento Abarth Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, ed in favore di 20 lavaoratori part-time, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22250 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 26 giugno 1994 al 25 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22251 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità

di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22252 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessati, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22253 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 21,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessati, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comunicazione e immagine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22254 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22255 del 25 febbraio 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay, con sede in Rosignano (Livorno) e unità di Rosignano (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore settimanali a 19,37 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 1222 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A2278

Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «La Lupa» in S. Agata del Bianco

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997 il dott. Nicola Lucà è stato nominato - per un periodo di dodici mesi - commissario governativo della società cooperativa Agricola «La Lupa», con sede in S. Agata del Bianco, costituita il 12 ottobre 1974 per rogito notaio dott. Luigi Fuccillo.

97A2413

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Associazione centro Elis, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 6 marzo 1997 al n. 57, l'Associazione centro Elis, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Ines Tramonti.

97A2412

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spilimbergo

Con decreto 7 febbraio 1997, n. TA-345/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo della roggia Roiuzza, sito in comune di Spilimbergo (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 44 mappale n. 148, della superficie di Ha 0.15.95, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 30 giugno 1994, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

97A2414

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» e «Bianco delle Colline Lucchesi» in «Colline Lucchesi» e proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» e «Bianco delle Colline Lucchesi» in «Colline Lucchesi» e la modifica del relativo disciplinare di produzione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colline lucchesi» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Colline lucchesi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva);

«Colline lucchesi» Merlot (anche nella tipologia riserva);

«Colline lucchesi» bianco;

«Colline lucchesi» Vermentino;

«Colline lucchesi» Sauvignon;

«Colline lucchesi» Vin Santo;

«Colline lucchesi» Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» (anche nella tipologia riserva), accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colline lucchesi» rosso:

Sangiovese: dal 45% al 70%;

Canaiolo e/o Ciliegiolo: fino ad un massimo del 30%;

Merlot: fino ad un massimo del 15%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15% , ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino ad un massimo del 5%;

«Colline lucchesi» Merlot:

Merlot: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato;

«Colline lucchesi» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato;

«Colline lucchesi» bianco:

Trebbiano toscano: dal 45% al 70%;

Greco, Grechetto, Vermentino bianco. Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente: fino ad un massimo del 45%;

Chardonnay e/o Sauvignon: fino ad un massimo del 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%;

«Colline lucchesi» Sauvignon:

Sauvignoun: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%;

«Colline lucchesi» Vermentino:

Vermentino: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Rosso delle Colline Lucchesi» si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

Tale zona e così delimitata: partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di S. Michele di Moriano, S. Lorenzo, S. Quirico di Moano e S. Arlascio fino a Villa Boccella. Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che passa per villa Barsanti, sotto il seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa Sardi per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli. Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca-Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa prosegue per un tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50 località Frantoio, villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 e Villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quote 44 e 43 fino ad incontrare la strada che da Monte S. Quirico conduce a S. Alessio che segue per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto Villa Albertini, sotto Corte Buchignani, Boscherecci, Casa Santini, C. Lanizzi, sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto. Da questa località, con strada e sentieri, il confine volge a nord passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324, del C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto quota 198, C. Montecchio, presso quota 78, Cave e l'Osteria. Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo, si va sotto C. Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, C. Barsotti, sotto Molinaccio, rio

della Spèsina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204 e di con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza. Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni in golena e precisamente nei presso pressi del ponte ferroviario si passa dall'altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra le località Frantoio, sotto quota 348 sopra il colle di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282. Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo Grande e sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle di Sotto. La linea di delimitazione segue poi il confine fra le due province, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con la strada provinciale Lucca-Pescia fino all'incrocio delle Quattro Mura. Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca-Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda parallelamente a rio Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 su strada secondaria che passa presso Palazzo Rossi, C.Matteoni, a levante di Villa Bottini; il confine segue il viale della villa stessa, taglia la via provinciale e con andamento che segue le pendici collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi; di qui volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo-Camigliano e la segue fino a quota 55; discende poi e volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso il nord per breve tratto lungo la carrozzabile Rimortoli-Segromigno fino a quota 41. Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38. Paradiso, la strada sotto quota 48 e che prosegue per Marlia, costeggia il parco della Villa Reale e l'ingresso alla stessa e che prosegue per S. Pancrazio sotto casa Ballarano, la chiesa di S. Gemignano per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colline Lucchesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colline Lucchesi», con o senza l'indicazione di vitigno, non deve essere superiore a 10 ton in coltura specializzata; la produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a Kg 4.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline lucchesi » devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colline lucchesi» rosso una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 gradi, ai vini «Colline lucchesi» con la specificazione dei vitigni Sangiovese o Merlot una gradazione alcolica minima naturale di 11 gradi, al vino «Colline lucchesi» bianco una gradazione alcolica minima naturale 10 gradi, ai vini «Colline lucchesi» con la specificazione dei vitigni Vermentino o Sauvignon una gradazione alcolica minima naturale di 10,5 gradi.

Il vino «Colline lucchesi» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,50 per le tipologie rosso, Sangiovese e Merlot può portare la specificazione «Riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino «Colline lucchesi» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia rispettata la resa massima uva/vino.

Art. 6.

I vini «Colline lucchesi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline lucchesi» rosso:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0° (per la tipologia riserva 11,5°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline lucchesi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

«Colline lucchesi» Sangiovese:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° (per la tipologia riserva 12,0°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline lucchesi» Merlot:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° (per la tipologia riserva 12,0°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline lucchesi» Sauvignon:

colore: dal paglierino al dorato chiaro;

odore: delicato, quasi aromatico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0° (per la tipologia riserva 11,5°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

«Colline lucchesi» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso e delicato;

sapore: morbido, fruttato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

La tipologia «Colline lucchesi» Vin Santo è ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti all'albo. La tipologia «Colline lucchesi» Vin Santo Occhio di Pernice è ottenuta dai vitigni a bacca rossa iscritti all'albo.

I vini «Colline lucchesi» tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice dovranno essere ottenuti da uve che, dopo aver subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento naturale e siano state ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» e del «Vin Santo Occhio di Pernice» debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» e del «Vin Santo Occhio di Pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%. All'atto dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata «Colline lucchesi» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Colline lucchesi*» *Vin Santo:*

colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, caratteristico;

sapore: piacevolmente dolce di passito (tipologia amabile) asciutto, vellutato, armonico (tipologia secco);

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille nel tipo secco e 5,0 grammi per mille nel tipo amabile;

estratto secco netto minimo: 26 grammi per litro.

«*Colline lucchesi*» *Vin Santo Occhio di Pernice:*

colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;

odore: intenso caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0°;

acidità totale minima: 4,0 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 26,0 grammi per litro.

Art. 7.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata «Colline lucchesi», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colline lucchesi» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nell'osservanza delle norme comunitarie in vigore.

È consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a d.o.c. «Colline lucchesi» di cui al presente disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di capacità non superiore a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

I vini a d.o.c. «Colline lucchesi» tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e chiusi con tappatura consona alla qualità del prodotto.

97A2415

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 marzo 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1677,10
ECU	1940,40
Marco tedesco	998,10
Franco francese	296,28
Lira sterlina	2729,14
Fiorino olandese	887,26
Franco belga	48,373
Peseta spagnola	11,765
Corona danese	261,95
Lira irlandese	2630,36
Dracma greca	6,312
Escudo portoghese	9,920
Dollaro canadese	1218,82
Yen giapponese	13,570
Franco svizzero	1154,23
Scellino austriaco	141,80
Corona norvegese	252,31
Corona svedese	221,22
Marco finlandese	336,18
Dollaro australiano	1310,65

97A2481

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189